

DETPRES DEL 20 GENNAIO 2016 N. 27

Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che prevede l'obbligo per gli enti gestori di forme di previdenza di compilare annualmente piani di impiego di fondi disponibili;

visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

vista la legge 28 maggio 1997, n. 140 che avvia il programma straordinario di dismissione degli immobili degli enti previdenziali;

visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410 che introduce il meccanismo della cartolarizzazione collegato alla dismissione del patrimonio immobiliare anche di INAIL (SCIP);

visto l'art 2, commi 488 e 491 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che individuano nel 7 per cento dei fondi disponibili il limite entro il quale l'INAIL può fare investimenti immobiliari;

visto l'art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che prevede che gli investimenti per pubblico interesse degli enti previdenziali vengano effettuati, in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili, nei territori colpiti dal sisma del mese di aprile 2009 (Abruzzo);

visto l'art. 43bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che stabilisce la retrocessione degli immobili invenduti nella prima e seconda operazione di cartolarizzazione e le regole di vendita da parte degli Enti rientrati in possesso degli immobili;

visto l'art. 8, commi 4, 7, 8, 9 e 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di razionalizzazione e risparmi della spesa pubblica;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro del lavoro del 10 novembre 2010, in attuazione dell'art. 8, comma 15, del citato D.L. n.78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, che prevede l'obbligo di presentare un Piano triennale degli investimenti la cui efficacia è subordinata all'emanazione di decreto interministeriale;

visto l'art. 2, comma 4 sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. mille proroghe), di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225 che autorizza l'effettuazione degli investimenti deliberati entro il 2007, adottati nuovamente entro il 2011 e non realizzati;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2011 in attuazione dell'art. 8, comma 4 del citato D.L. n.78/2010, come convertito dalla legge n.122/2010, che disciplina l'acquisto di immobili effettuato per la successiva locazione a pubbliche amministrazioni;

visto l'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la costituzione di Fondi d'investimento immobiliari chiusi che individua la percentuale del 20% dei fondi disponibili da destinare alla sottoscrizione di fondi ;

visto l'art. 16 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e che dispone la prosecuzione degli investimenti nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009 da realizzare anche in forma diretta (Abruzzo);

visto l'art.18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono stati destinati, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili dell'INAIL, di cui all'art. 65 della legge. 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica;

visto l'art 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto sblocca Italia) che disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili;

visto l'art. 1, comma 317 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che prevede l'individuazione di iniziative di elevata utilità sociale nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL;

visto l'art. 1, commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "la buona scuola") che prevede, al fine di realizzare la costruzione di scuole innovative, la ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate dall'INAIL all'edilizia scolastica di cui al suddetto art.18, comma 8, del D.L. n.69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 685 del 15 dicembre 2005 con la quale è stato approvato il Regolamento per gli investimenti immobiliari dell'Istituto;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

vista la propria determinazione n. 297 del 30 luglio 2015 “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto;

viste la relazione del Direttore Generale in data 23 novembre 2015 e la successiva integrazione in data 18 gennaio 2016;

ritenuto di dover procedere, in relazione all’evoluzione del quadro normativo di riferimento, ad una complessiva revisione del Regolamento per investimenti immobiliari,

DETERMINA

di approvare il nuovo “Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari” che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE